



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/2/CR5/C5

**OSSERVAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE C52 E C773 DI RIFORMA DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI**

Premessa

La gestione delle acque pubbliche rappresenta un tema di grande importanza per lo sviluppo strategico del Paese, che richiederebbe spazi molto più ampi di quelli previsti per un'audizione, ai fini di poterlo approfondire con la dovuta adeguatezza e compiutezza. Dal punto di vista istituzionale va inoltre evidenziato che nel quadro costituzionale vigente la materia dei servizi pubblici di interesse locale è da ricondurre alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni¹, ad eccezione degli aspetti inerenti alla materia della tutela ambientale e della concorrenza, di esclusiva competenza statale.

E' evidente quindi come una disciplina su un tema così importante debba necessariamente prevedere un ruolo forte delle Regioni e un'intesa con le stesse sul complessivo progetto di riordino.

D'altronde, nella gestione dei servizi pubblici di interesse locale, è noto che la criticità maggiore è rappresentata dalla stratificazione nel tempo di numerose disposizioni che si sono sovrapposte le une alle altre. Questo continuo mutamento legislativo ha comportato un rallentamento nell'attuazione della riforma che era partita con la Legge n. 36/1994 (cd. "legge Galli") e che solo in alcune realtà è addivenuta a compimento.

Lo svolgimento dei servizi pubblici, qual è quello della gestione delle acque pubbliche, deve rispondere alla resa di un servizio di qualità per i cittadini, nel rispetto delle norme e al minor costo possibile; parimenti va chiarito che ciò non va disgiunto da principi che rispondono all'esigenza di una gestione efficace ed efficiente.

I servizi vengono resi infatti dai gestori con ricorso all'indebitamento e all'anticipazione degli oneri che poi saranno restituiti dalla tariffa, pertanto è di tutta evidenza che cambiare per disposizione legislativa la durata dell'affidamento ha degli effetti diretti sul costo del denaro che i gestori vanno a reperire sul mercato, così come cambiare gli utenti di un bacino

¹ Cfr. sentenze C.Cost. n. 29/2006 e n. 249/2009

di affidamento e la dimensione dello stesso, oppure la possibilità di azionare un modello di affidamento rispetto ad altri.

Con specifico riferimento all'oggetto della presente audizione, preliminarmente si evidenzia che, pur rilevando l'esistenza di margini di miglioramento dell'assetto normativo vigente, non si ritiene utile in questa fase un intervento legislativo di rilevante portata quale quello contenuto nelle due proposte di legge e, in particolare, nella proposta C52.

Infatti, l'assetto organizzativo attuale del Sistema Idrico Integrato (SII), seppur perfettibile, ha consentito di realizzare importanti passi avanti nel garantire la diffusione del servizio nel territorio nazionale e nel rilanciare gli investimenti infrastrutturali, ivi comprese le opere di interconnessione fra bacini idrografici, sia a fini della maggiore efficacia del servizio all'utenza sia ai fini della tutela ambientale e dei corpi idrici.

Osservazioni sulla proposta di legge C52

In merito alla proposta di legge C52, è necessario puntualizzare come già nel 2015 si ebbe occasione di esaminare l'analoga proposta di legge n. 2212 presentata dall'Onorevole Daga in data 20/03/2014, avente ad oggetto "*Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento*". In esito a quell'esame le Regioni, all'unanimità, espressero parere negativo con il documento CINSEDO prot. 15/104/CR6bis/C5 del 20.10.2015.

Indipendentemente dalla diversa formulazione del titolo, a distanza di più di quattro anni, le finalità delle due proposte di legge non si discostano significativamente l'una dall'altra, e la proposta C52, attualmente in esame, presenta, sostanzialmente, le stesse criticità evidenziate nel richiamato parere del 2015 che, pertanto, viene, nella sua generalità, riconfermato.

Ribadendo l'anacronismo quale motivo primo di inefficacia della proposta di legge C52, esattamente come venne rilevato per la proposta di legge 2212/2014, per la palese contraddittorietà rispetto all'evoluzione del quadro normativo in materia, come allora se ne conclude l'esame con esito negativo, non potendosi procedere alla formulazione di proposte emendative puntuali, stante l'esigenza di un'attività profondamente incisiva di restyling complessivo dell'articolato in esame.

Sinteticamente si richiamano, fra i molti presenti, i seguenti principali elementi di criticità.

- 1) Nella proposta non è indicata, se non in alcuni punti, la modalità di coordinamento con la normativa vigente mancando totalmente il riferimento alle parti della stessa

che vanno rettificate e/o sostituite. La proposta, infatti, affronta molteplici aspetti che sono in gran parte ambiti disciplinati dal D.lgs 152/06 e da altre leggi vigenti quali, ad esempio, il D.L. 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Tuttavia il tipo di stesura è tale da non chiarire quali articoli di leggi vigenti si intendono modificare o sostituire e, spesso, tale intento non è neppure di immediata comprensione. Ne risulta una disciplina di settore tutta da interpretare e ricostruire, sconnessa da altre norme del settore che resterebbero invariate in un ambito già complesso per sua natura.

2) La proposta di legge C52 inoltre appare in più punti in forte dubbio di legittimità costituzionale. Si possono, ad esempio, citare:

- la previsione (art. 4 comma 1) in base alla quale 1: “I distretti idrografici definiti ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono la dimensione ottimale di governo e di gestione dell’acqua.”. Tale disposizione, soprattutto nella parte in cui fa riferimento alla "gestione" delle acque è in palese contrasto con il dettato costituzionale declinato nel D.Lgs. 112/1998, che all'art. 89, c. 1, lettera i) assegna alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative "alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi ...". Peraltro la proposta in oggetto dà anche seguito a tale affermazione prevedendo, tra l'altro, (art. 5 comma 1) che: ” Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque è disposto dall’Autorità di distretto”. Tale previsione, oltre ad essere in contrasto con il d.lgs. 112/1998, renderebbe anche il sistema del rilascio delle concessioni di derivazione di problematica gestione. Inoltre, una previsione di tale tipo contrasta anche con i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza ed efficienza cui dovrebbe attenersi il legislatore nel momento in cui provvede ad allocare le competenze amministrative (Costituzione, art. 118, c.1).
- La previsione di cui all’articolo 9, c. 1, secondo cui “il S.I.I. è considerato servizio pubblico locale di interesse generale non destinato ad essere collocato sul mercato in regime di concorrenza” contrasta con il *dictum* della Corte Costituzionale secondo cui il servizio idrico integrato è qualificato come “servizio pubblico locale di rilevanza economica” (sentenza n. 187 del 2011 confermata, tra le altre, dalla sentenza n. 32 del 2015).

3) La proposta di legge C52 propone un cambiamento significativo dell'assetto pianificatorio e regolatorio vigente in materia di servizio idrico integrato (così come disciplinato dalla Parte Terza, Sezione III del d.lgs 152/2006, Gestione delle risorse idriche), riportando, di fatto, la governance del SII alla situazione antecedente alla riforma dei Servizi Idrici integrati delineata a scala nazionale dalla L. 36/1994 (Legge Galli). La proposta non appare, anche sul piano tecnico, affatto condivisibile. Infatti, in attuazione di quella importante riforma, tutte le regioni e le PPAA hanno, con norme regionali, disciplinato la materia istituendo le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (i vecchi ATO, adesso Enti di governo d'Ambito – EgATO), le quali hanno provveduto ad affidare la gestione e l'erogazione delle tre componenti del SII (Servizi di Acquedotto, Fognatura e Depurazione) ad Aziende (peraltro prevalentemente pubbliche) dotate di adeguata capacità tecnico-organizzativa e gestionale. La suddetta organizzazione territoriale e di governance, attuata da oltre vent'anni in tutta Italia, si è rivelata uno degli elementi essenziali delle politiche per la tutela delle risorse idriche su tutto il territorio nazionale. Si è difatti superata la frammentazione di SII organizzati individualmente dai Comuni, prevalentemente in economia diretta, e si è registrato un progressivo aumento dei volumi di investimento, che hanno consentito uno sviluppo infrastrutturale, anche grazie a importanti opere di interconnessione, tale da raggiungere una significativa copertura territoriale sia del segmento fognatura/depurazione sia per l'acquedotto. La previsione, contenuta nella proposta di legge in esame, di adesione non più obbligatoria dei piccoli comuni (quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti – art. 4 comma 4) alle Egato (rectius Consigli di bacino) rischierebbe, in un servizio con caratteristiche di monopolio naturale (art. 9 comma 1) di riportare il sistema ad una frammentazione foriera solo di sprechi e inefficienze. Peraltro, proprio la definizione del SII come “servizio pubblico locale di interesse generale non destinato ad essere collocato sul mercato in regime di concorrenza” di cui al citato art. 9 comma 1 nega rilevanza economica proprio ad un servizio tecnologico per il quale una gestione di tipo industriale è essenziale a garantire una adeguata stima dei fabbisogni e pianificazione degli interventi nonché la relativa pianificazione finanziaria fondata su entrate tariffarie programmabili. Il principio di gestione di rilevanza economica è fondamentale ai fini della organizzazione di un servizio che garantisca l'effettiva copertura dei costi operativi e di investimento. Tale impostazione non contrasta peraltro con la possibilità di introdurre forme di agevolazione tariffaria per le fasce deboli (già presenti nella attuale normativa), né per la fornitura di livelli minimi di erogazione. Peraltro, l'articolazione attuale su base tariffaria non si pone in contrasto, in linea di principio, con la possibilità di introdurre contributi derivanti da una fiscalità generale

integrativa, individuati con apposite norme finanziarie nazionali (la stessa proposta introduce una commistione fra fiscalità generale e tariffa, art. 14, in cui sembrerebbe che tutti i costi di esercizio, escluso il quantitativo minimo vitale, vadano coperti da tariffa).

Osservazioni sulla proposta di legge C773

Fermo restando quanto evidenziato in premessa, la proposta C773 propone un'azione di più consono inserimento nella vigente disciplina, dimostrando sufficiente riguardo del vigente quadro normativo, con la conferma, in particolare, dei soggetti cui sono attribuite le competenze fondamentali (Presidenza del consiglio, MATTM, Regioni, Autorità distrettuali, Enti di Governo dell'Ambito, ARERA). Ciò ha consentito un esame puntuale del testo, riportato nel documento allegato al quale si rimanda integralmente.

Conclusioni

Il servizio idrico integrato è dotato di una disciplina compiuta che è perfettibile, ma che finalmente ha trovato una propria coerenza ed organicità di fondo che vanno preservate.

Le Regioni e le Province autonome ribadiscono l'unanime contrarietà alla proposta di legge C52 per le motivazioni sopra esposte e riconfermano il parere negativo espresso a suo tempo con il documento adottato dalla Conferenza delle Regioni prot. 15/104/CR6bis/C5 del 20.10.2015, relativo all'analoga proposta di legge n.2212 presentata in data 20/03/2014. Non è di secondaria importanza, inoltre, un richiamo alla possibile incostituzionalità per violazione delle norme di approvazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto riguarda la proposta di legge C773, si condivide l'esito emendativo, il quale è stato riportato nel documento allegato sulla base delle osservazioni formulate dalle Regioni e dalle Province autonome. La proposta di legge C773 infatti presenta un testo la cui architettura permette un più consono inserimento nella vigente disciplina in materia, dimostrando sufficiente riguardo del quadro normativo consolidato, senza stravolgere l'attribuzione delle competenze fondamentali.

Quello che sicuramente serve sulla materia della gestione delle acque pubbliche è dare attuazione alle norme esistenti risolvendo in via dedicata eventuali criticità locali.

Roma, 17 gennaio 2019

P.D.L. 773 di iniziativa parlamentare presentata il 22/06/2018 “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque”.

Testo proposto	Testo Modificato	Motivazioni
<p>ART. 1.</p> <p>(Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque).</p> <p>1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione, detta i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale.</p> <p>2. La presente legge si prefigge l’obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell’acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio.</p>		
<p>ART. 2.</p> <p>(Principi generali).</p> <p>1. L’acqua è un bene naturale e un diritto umano universale. Il diritto all’acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari è un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 luglio 2010.</p> <p>2. L’acqua è un bene comune e una risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell’ecosistema e di tutti gli esseri viventi. Tutte le acque superficiali e sotterranee</p>	<p>ART. 2.</p> <p>(Principi generali).</p> <p>1. L’acqua è un bene naturale e un diritto umano universale. Il diritto all’acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari è un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 luglio 2010.</p> <p>2. L’acqua è un bene comune e una risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell’ecosistema e di tutti gli esseri viventi. Tutte le acque superficiali e sotterranee</p>	<p>Comma 3.</p> <p>L’ultimo periodo appare ridondante. Se ne propone l’eliminazione.</p> <p>Lo stesso principio di riconoscere un volume minimo garantito, indipendentemente dalla situazione economica dell’utente, non pare condivisibile, poiché rende indiretta e più difficoltosa per l’utente la percezione del costo del servizio, che comunque permane. Desta inoltre perplessità la previsione di copertura dei costi della fornitura del quantitativo minimo vitale garantito con la fiscalità pubblica. Nella proposta di legge</p>

<p>sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che deve essere salvaguardata e utilizzata secondo criteri di efficienza, di solidarietà, di responsabilità e di sostenibilità. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro. Elemento fondativo indispensabile deve pertanto essere la conoscenza della risorsa idrica, della sua qualità e della sua effettiva disponibilità. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.</p> <p>3. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano universale e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri per persona. Il relativo costo è coperto dalla fiscalità generale. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana è considerata diritto umano universale e si basa sul quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 7.</p> <p>4. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, dopo le parole: « dal sottosuolo, » sono inserite le seguenti: « sono pubbliche e »;</p> <p>b) il comma 4 è sostituito dai seguenti: « 4. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Esso, pertanto, è sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione</p>	<p>sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che deve essere salvaguardata e utilizzata secondo criteri di efficienza, di solidarietà, di responsabilità e di sostenibilità. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro. Elemento fondativo indispensabile deve pertanto essere la conoscenza della risorsa idrica, della sua qualità e della sua effettiva disponibilità. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.</p> <p>3. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano universale e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri per persona.</p> <p>4. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, dopo le parole: « dal sottosuolo, » sono inserite le seguenti: « sono pubbliche e »;</p> <p>b) il comma 4 è sostituito dai seguenti: « 4. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Esso, pertanto, è sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione che consentano un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche</p>	<p>non sono dati criteri per l'applicazione pratica del riconoscimento ai gestori del servizio della quota di costi corrispondente al quantitativo minimo.</p> <p>Si propone, pertanto, di eliminare il riferimento alla gratuità e di rimandare a quanto già previsto per la morosità (art. 7) in cui prevedere misure specifiche per una tariffazione fortemente agevolata per le fasce sociali meno abbienti.</p> <p>L'art. 2, comma 3 appare inoltre contraddittorio e impreciso nella sua formulazione, in quanto si afferma da un lato che il quantitativo minimo vitale garantito è pari a 50 litri per persona e poi si rimanda al quantitativo minimo vitale di cui all'art. 7 che prevede invece che tale "quantitativo minimo" sia individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite.</p> <p>Comma 4.2.</p> <p>Va eliminato il riferimento al comma 4.1 che impedirebbe l'utilizzo dei reflui depurati per gli usi irrigui con gravi ripercussioni sulla sostenibilità del sistema agricolo specialmente nelle regioni meridionali. E' corretto puntualizzare che l'impiego delle acque di recupero può avvenire in presenza di acque con caratteristiche idonee allo scopo, anche in base alle aree in cui se ne prevede il recupero.</p> <p>Al posto di "favorito" si propone "auspicato", onde evitare che con "favorito" si possano poi forzare le pianificazioni d'ambito a</p>
---	--	---

<p>che consentano un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità per il consumo umano.</p> <p>4.1. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 4, e il suo utilizzo deve essere reso efficiente tramite l'adozione di tutte le migliori tecniche e dei metodi disponibili al fine di limitare il più possibile gli sprechi a parità di risultato atteso.</p> <p>4.2. Per gli usi diversi da quelli di cui ai commi 4 e 4.1 è favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia ».</p> <p>5. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita la seguente: « e-bis) le eventuali misure per garantire un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa ».</p>	<p>siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità per il consumo umano.</p> <p>4.1. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 4, e il suo utilizzo deve essere reso efficiente tramite l'adozione di tutte le migliori tecniche e dei metodi disponibili al fine di limitare il più possibile gli sprechi a parità di risultato atteso.</p> <p>4.2. Per gli usi diversi da quelli di cui ai commi 4 è auspicato l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia ».</p> <p>5. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita la seguente: « e-bis) le eventuali misure per garantire un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa ».</p>	<p>scapito degli interventi rivolti al superamento di criticità infrastrutturali o, peggio, di contenziosi comunitari.</p> <p>Comma 4, lettera b) Nella parte in cui si afferma che “L'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi ...” ad eccezione di quello per il consumo umano, non è perfettamente coordinato con l'art. 167, comma 1 del d.lgs. 152/2006, ai sensi del quale “Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102”.</p>
<p>ART. 3.</p> <p>(Principi relativi alla tutela e alla pianificazione).</p> <p>1. I distretti idrografici, di cui agli articoli 54, comma 1, lettera t), e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono la dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque. Per ogni distretto idrografico si provvede secondo quanto stabilito dall'articolo 63 del</p>	<p>Cassato</p>	<p>Si ritiene di dover cassare l'intero Articolo in quanto materia già trattata esaustivamente nella legislazione vigente. In particolare vanno cassati i commi 3 e 4 per le ragioni sottoriportate:</p> <p>Comma 3. Non sono chiare le finalità dell'art. 3, comma 3, che modifica il comma 2 bis dell'art. 147 del d.lgs. 152/2006. Attualmente il comma 2</p>

<p>citato decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>2. L'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo di ambiti territoriali ottimali, i quali sono individuati dalle regioni tenendo conto dei principi dell'unità del bacino o del subbacino idrografico ai sensi dall'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo.</p> <p>3. All'articolo 147, comma 2-bis, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane » sono sostituite dalle seguenti: « comunque definiti sulla base dei criteri di cui al comma 2 ».</p> <p>4. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2018, un decreto legislativo contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera hhh), della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Il decreto legislativo, anche di natura correttiva e integrativa dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega contenuta nel citato articolo 1 della legge n. 11 del 2016, prevede, tra l'altro, l'obbligo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di provvedere, entro un termine congruo prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, nonché in ogni caso di cessazione anticipata della medesima, previa valutazione dell'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un</p>		<p>dell'art. 147 prevede che le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali nel rispetto dei principi di (a) unità del bacino idrografico o del subbacino o dei bacini idrografici contigui, (b) di unicità della gestione, (c) di adeguatezza delle dimensioni gestionali. Il comma 2 bis, prevede poi che, qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali "comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane". Ai sensi della normativa vigente è quindi possibile, nel caso in cui l'ambito ottimale corrisponda con il territorio dell'intera regione, procedere all'affidamento del servizio in parziale deroga al principio dell'unicità della gestione (comma 2, lettera b), purché l'ambito di affidamento non sia inferiore al territorio della provincia o città metropolitana.</p> <p>Con la modifica proposta (che sostituisce le parole "comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane" con le parole "comunque definiti sulla base dei criteri di cui al comma 2") il comma in questione richiamerebbe per tale fattispecie (ambito ottimale corrispondente con il territorio dell'intera regione) i medesimi criteri previsti in generale per la delimitazione degli ambiti territoriali, tra cui anche il principio di "unicità della gestione", rendendo in tale modo apparentemente inutile tale previsione normativa.</p>
--	--	---

<p>diverso uso delle acque, a indire una gara a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento, di trasparenza, di non discriminazione e di assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo congruo, fissato dalla regione o dalla provincia autonoma nell'ambito di un minimo e di un massimo stabiliti dal medesimo decreto. Il decreto legislativo definisce altresì i criteri cui devono attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione di cui al periodo precedente, nonché nella determinazione della sua durata, includendo comunque tra i medesimi l'obbligo di valutare gli interventi ritenuti necessari avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, nonché alla compensazione ambientale per gli enti locali interessati.</p> <p>5. L'autorità di distretto realizza e aggiorna almeno semestralmente un database geografico, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che censisce, caratterizza e localizza:</p> <p>a) i punti di prelievo dell'acqua;</p> <p>b) gli scarichi;</p> <p>c) gli impianti di depurazione pubblici e privati.</p>		<p>Anche la lettura del commento degli onorevoli proponenti non chiarisce la ratio della modifica proposta.</p> <p>Comma 4. Sebbene in modo non chiaro nel testo (il riferimento al "ramo d'azienda" è incomprensibile), sembra riferirsi alle concessioni di derivazione ad uso idroelettrico. Il testo, in buona sostanza, ricalca grosso modo quanto già previsto nel c.d. decreto Bersani (Decreto legislativo 79/1999). Non si ritiene utile intervenire in merito tanto più che l'analogo provvedimento previsto dal Decreto Bersani non risulta ancora essere stato adottato dal Governo. Infatti, tale ennesima previsione relativa alla materia delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, difettando di ogni coordinamento con la normativa vigente (in primis il citato "decreto Bersani") oltre a non risolvere alcuna delle criticità ad oggi presenti, non fa che complicare ulteriormente il quadro normativo, rendendolo ancora più incerto e di difficile interpretazione.</p>
<p>ART. 4.</p> <p>(Principi relativi alla gestione del servizio idrico).</p> <p>1. Tenuto conto dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale in situazione di monopolio naturale ai sensi dell'articolo 43 della</p>	<p>ART. 4.</p> <p>(Principi relativi alla gestione del servizio idrico).</p> <p>1. Tenuto conto dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale in situazione di monopolio naturale ai sensi dell'articolo 43 della</p>	<p>Comma 3</p> <p>Rispetto all'originaria stesura, il nuovo comma "a)" recita "partecipate da TUTTI gli enti locali" invece che "partecipate dagli enti locali". La differenza è sostanziale. In tal senso è preferibile conservare l'originaria formulazione, poiché la mancata partecipazione di anche uno solo degli enti</p>

<p>Costituzione e tenuto conto dell'articolo 12 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha disposto esclusioni specifiche nel settore idrico dall'ambito di applicazione della direttiva medesima, nonché dell'articolo 1 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire quali siano i servizi d'interesse economico generale, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.</p> <p>2. L'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo.</p> <p>3. All'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « In via prioritaria è disposto l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale »;</p> <p>b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. L'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale provvede periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano d'ambito di cui all'articolo 149 nonché, almeno</p>	<p>Costituzione e tenuto conto dell'articolo 12 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha disposto esclusioni specifiche nel settore idrico dall'ambito di applicazione della direttiva medesima, nonché dell'articolo 1 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire quali siano i servizi d'interesse economico generale, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.</p> <p>2. L'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo.</p> <p>3. All'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « In via prioritaria è disposto l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale »; è comunque consentito l'affidamento nelle altre forme previste dall'ordinamento europeo qualora sia dimostrato che la gestione del servizio è resa in condizioni almeno analoghe a quella delle gestioni in house;</p> <p>b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p>	<p>locali vanificherebbe la costituzione di tali società.</p> <p>Appare fuori luogo il ricorso ad una "previa" consultazione pubblica quale strumento, così s'intende, propedeutico alla verifica dell'attività svolta dal gestore. Fra l'altro si crea un'inopportuna confusione fra la verifica dei patti contrattuali previsti dalla Convenzione che regola l'affidamento al gestore del servizio idrico integrato con un'indagine di "customer satisfaction" su un campione del tutto casuale quale quello tipico delle indagini condotte via web. Si propone l'eliminazione del periodo o, in subordine, una versione corretta, inserendo un comma "1-ter" a sé stante.</p>
---	--	--

<p>ventiquattro mesi prima della scadenza della gestione d'ambito, alla verifica dell'attività svolta dal gestore del servizio, previo svolgimento nel sito internet istituzionale di un'apposita consultazione pubblica per la durata di trenta giorni ».</p>	<p>« 1-bis. L'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale provvede periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano d'ambito di cui all'articolo 149 nonché, almeno dodici mesi prima della scadenza della gestione d'ambito, alla verifica dell'attività svolta dal gestore del servizio».</p> <p>«1-ter. L'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale contestualmente alla verifica di cui al comma precedente provvede allo svolgimento, anche mediante l'utilizzo del sito internet istituzionale, di un'apposita indagine di "customer satisfaction" su un campione rappresentativo di utenti».</p>	
<p>ART. 5.</p> <p>(Governo pubblico del ciclo naturale e integrato dell'acqua).</p> <p>1. Tenuto conto del riparto delle funzioni definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale.</p> <p>2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) esercita le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici a essa trasferite, nonché assicura la costituzione di una banca di dati sul servizio idrico integrato, che elabora congiuntamente i dati dei sistemi informativi delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autorità di bacino distrettuali.</p> <p>3. I dati contenuti nella banca di dati sul</p>		

<p>servizio idrico integrato dell'ARERA, di cui al comma 2, sono resi pubblici e fruibili alla collettività, secondo le modalità e le garanzie previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in linea con la strategia nazionale di open government e open data.</p>		
<p>ART. 6.</p> <p>(Finanziamento del servizio idrico integrato).</p> <p>1. Il servizio idrico integrato è finanziato dalla tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle risorse nazionali, comprese quelle del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e da quelle dell'Unione europea appositamente destinate agli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale.</p> <p>2. Le risorse nazionali e dell'Unione europea di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive dell'Unione sul trattamento delle acque reflue.</p> <p>3. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla</p>	<p>ART. 6.</p> <p>(Finanziamento del servizio idrico integrato).</p> <p>1. Il servizio idrico integrato è finanziato dalla tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle risorse nazionali, comprese quelle del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e da quelle dell'Unione europea appositamente destinate agli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale.</p> <p>2. Le risorse nazionali e dell'Unione europea di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive dell'Unione sul trattamento delle acque reflue.</p> <p>3. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla</p>	<p>Comma 3</p> <p>Nel secondo periodo viene erroneamente indicato il citato "articolo 58, comma 2", anziché "articolo 58, comma 1".</p> <p>Comma 4.</p> <p>Si propone di cassare l'intero comma. La destinazione in via prioritaria alle società interamente pubbliche delle risorse di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, volte a finanziare investimenti in materia ambientale, pare costituire una disparità di trattamento rispetto agli altri gestori del servizio, non giustificabile dal punto di vista dell'utenza beneficiaria degli interventi né della finalità di risoluzione delle infrazioni comunitarie e miglioramento del servizio.</p> <p>Comma 5</p> <p>Si propone di cassare l'intero comma. E' assolutamente preferibile l'attuale stesura dell'art. 136 secondo cui tali somme sono versate "... all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici". La modifica introdotta, infatti, a fronte di un quadro normativo che pone in capo al</p>

<p>legge 11 novembre 2014, n. 164, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale concedente il servizio, unitamente al Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, il decreto di cui al citato articolo 58, comma 2, della legge n. 221 del 2015, stabilisce la dotazione del Fondo e il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui al medesimo articolo 58, comma 1, della legge n. 221 del 2015.</p> <p>4. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, volte a finanziare investimenti in materia ambientale sono destinate in via prioritaria alle società interamente pubbliche di cui all'articolo 149-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dalla presente legge, per gli interventi sulla rete del servizio idrico integrato.</p> <p>5. L'articolo 136 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: « ART. 136. – (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie). – 1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate</p>	<p>legge 11 novembre 2014, n. 164, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale concedente il servizio, unitamente al Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, il decreto di cui al citato articolo 58, comma 1, della legge n. 221 del 2015, stabilisce la dotazione del Fondo e il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui al medesimo articolo 58, comma 1, della legge n. 221 del 2015.</p>	<p>sistema delle Regioni e degli enti locali le funzioni in materia di gestione del demanio idrico, rilascio delle autorizzazioni allo scarico, controllo del rispetto delle relative prescrizioni e irrogazione delle sanzioni amministrative, priverebbe i soggetti che esercitano le relative funzioni dei proventi della loro attività (che la legge attualmente destina alle opere di risanamento e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici) per farli confluire in un indistinto fondo statale. Una previsione di tale tipo andrebbe ad impattare sul sistema delle autonomie locali, già in forte sofferenza per la carenza di risorse umane e strumentali da destinare ai controlli sul territorio, con evidenti effetti negativi in termini di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia ambientale.</p>
--	---	---

<p>alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con mo- Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 773 dificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ».</p>		
<p>ART. 7.</p> <p>(Diritto all'acqua, morosità incolpevole e risparmio idrico).</p> <p>1. È assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità; tale quantitativo è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite. Tale decreto è adottato, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'ARERA, nella predisposizione del metodo tariffario ai sensi dell'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre</p>	<p>ART. 7.</p> <p>(Diritto all'acqua, morosità incolpevole e risparmio idrico).</p> <p>1. È assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità. Tale quantitativo è pari a 50 litri giornalieri per persona tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite.</p> <p>L'ARERA, nella predisposizione del metodo tariffario ai sensi dell'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, assicura che la tariffa garantisca oltre ad un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo dell'applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, anche una significativa agevolazione nella determinazione del corrispettivo dovuto per il quantitativo minimo vitale giornaliero.</p> <p>2 L'ARERA, nella definizione delle</p>	<p>Comma 1</p> <p>Con riferimento a quanto esposto in merito all'articolo 2, si propone di fissare in modo inequivocabile il quantitativo giornaliero d'acqua costituente diritto fondamentale dell'individuo, senza demandarlo ad un decreto ministeriale.</p> <p>Si dispone che l'ARERA tenga adeguatamente conto del fatto che il minimo garantito debba godere di una tariffa fortemente agevolata.</p> <p>Comma 3</p> <p>Si propone di rendere meno drastico l'obbligo dell'installazione dei contatori e di riservarlo per le nuove costruzioni (nuovi stabili e ristrutturazioni): in territori molto urbanizzati la frequenza di condomini è elevatissima, l'installazione di contatori per ogni unità abitativa potrebbe implicare interventi molto invasivi nei singoli appartamenti sia per le opere necessarie che per i costi che sarebbero a carico dell'utente e si può ipotizzare una pessima accoglienza da parte dell'utenza.</p> <p>Si chiede, pertanto, che l'articolo 146 del Dlgs 152/06 venga modificato introducendo una disposizione che preveda obbligo di installazione di contatori per unità abitativa per tutti gli insediamenti nuovi/ristrutturazioni e per le unità</p>

<p>2011, n. 214, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo dell'applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo.</p> <p>2. Ferma restando l'erogazione gratuita del quantitativo minimo vitale ai sensi del comma 1, l'ARERA, nella definizione delle procedure per la gestione della morosità di cui al comma 2 dell'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).</p> <p>3. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, inviano all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione di contatori per il consumo di acqua in ciascuna unità abitativa, nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione complessiva suddivisa per regioni sullo stato di attuazione del citato articolo 146, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>	<p>procedure per la gestione della morosità di cui al comma 2 dell'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).</p> <p>3. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, inviano all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione di contatori per il consumo di acqua in ciascuna unità abitativa, nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano, previa aggregazione delle informazioni trasmesse al riguardo da parte degli EGATO entro il 31 marzo dell'anno medesimo e riferite al 31 dicembre dell'anno precedente.</p> <p>Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione complessiva suddivisa per regioni sullo stato di attuazione del citato articolo 146, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>	<p>immobiliari monofamiliari, demandando invece alle decisioni delle assemblee di condominio l'installazione in stabili condominiali esistenti alla data di entrata in vigore.</p> <p>E' necessario prevedere che alla raccolta di informazioni partecipino anche gli EGATO, in particolare perché non sempre individuati nelle Regioni, e trattandosi di relazione concernente attività tecnica svolta dal gestore.</p>
<p>ART. 8.</p>		

<p>(Misurazione e fatturazione dei consumi energetici, idrici e del gas).</p> <p>1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è inserito il seguente: « 3-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente individua misure per favorire la diffusione della telelettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale di acqua ».</p>		
<p>ART. 9.</p> <p>(Incentivo agli esercizi commerciali per il ricorso all'acqua potabile a favore dei clienti).</p> <p>1. I comuni, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, incentivano gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul loro territorio a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.</p>		
<p>ART. 10.</p> <p>(Trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato).</p> <p>1. A integrazione delle informazioni già contenute nei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato, al fine di assicurare la trasparenza delle bollette dei consumi idrici, a decorrere dall'anno 2019, è fatto obbligo ai gestori del servizio idrico</p>	<p>ART. 10.</p> <p>(Trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato).</p> <p>1. A integrazione delle informazioni già contenute nei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato, al fine di assicurare la trasparenza delle bollette dei consumi idrici, a decorrere dall'anno 2019, è fatto obbligo ai gestori del servizio idrico</p>	<p>Quanto previsto rappresenta un generale appesantimento della fatturazione con scarso beneficio per l'utente e per il miglioramento del servizio. Peraltro tenuto conto che è ancora molto diffuso, se non addirittura prevalente, l'invio delle bollette in formato cartaceo, onde evitare l'incremento dell'uso della carta ed un aumento dei costi di bollettazione assolutamente ingiustificato, è preferibile che per le</p>

<p>integrato di comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati relativi all'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi concernenti gli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché i dati relativi al livello di copertura dei citati settori. Al fine di una migliore comparazione nel tempo, a decorrere dall'anno 2020, tali dati devono riguardare anche l'annualità anteriore a quella di riferimento.</p> <p>2. L'ARERA, con propria delibera, determina le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.</p> <p>3. Con la delibera di cui al comma 2, l'ARERA definisce altresì le modalità affinché tutti i gestori evidenzino in bolletta le informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti a cui fanno riferimento le gestioni.</p>	<p>integrato di comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, le modalità di accesso, tramite sito internet, dei dati relativi all'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi concernenti gli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché i dati relativi al livello di copertura dei citati settori. Al fine di una migliore comparazione nel tempo, a decorrere dall'anno 2020, tali dati devono riguardare anche l'annualità anteriore a quella di riferimento.</p> <p>2. L'ARERA, con propria delibera, determina le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.</p> <p>3. Con la delibera di cui al comma 2, l'ARERA definisce altresì le modalità affinché tutti i gestori evidenzino in bolletta le modalità di accesso, tramite sito internet, alle informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti a cui fanno riferimento le gestioni.</p>	<p>informazioni di cui ai commi "1" e "3" venga comunicata in bolletta solo la modalità di accesso al sito web istituzionale del Gestore.</p>
<p>ART. 11.</p> <p>(Governo partecipativo del servizio idrico integrato).</p> <p>1. Al fine di favorire la partecipazione democratica, lo Stato e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, in materia di informazione e consultazione pubblica, garantendo massima trasparenza e adeguati strumenti di</p>		

<p>coinvolgimento anche nel processo decisionale relativo alla pianificazione, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108.</p> <p>2. Al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato.</p> <p>3. Le sedute dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO), salvo quelle dell'organo esecutivo, sono pubbliche e la loro convocazione è resa nota nelle forme che garantiscono la massima possibilità di diffusione. Devono inoltre essere pubblicati nel sito web istituzionale degli EGATO i verbali delle sedute e le deliberazioni assunte, con relativi allegati, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti pubblici gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubblici, tramite idonei</p>		
--	--	--

<p>strumenti, anche informatici, tutti gli atti e i provvedimenti che prevedono impegni di spesa. Tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubbliche le informazioni e le analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza e alle performance di gestione aziendale raggiunte nell'anno solare. La pubblicazione dei dati avviene con cadenza annuale, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.</p>		
<p>ART. 12.</p> <p>(Fondo nazionale di solidarietà internazionale).</p> <p>1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1284 è sostituito dal seguente: « 1284. Al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienicosanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale e delle comunità locali dei Paesi partner »;</p> <p>b) al comma 1284-ter, le parole: « 0,5 centesimi » sono sostituite dalle seguenti: « 1 centesimo »;</p> <p>c) dopo il comma 1284-ter è inserito il seguente:</p>		<p>Comma 1, lettera c) pur condividendo la finalità della previsione di legge, si ritiene necessario riconsiderare in diminuzione la quantificazione (1 eurocent/metro cubo) del prelievo su ciascun metro cubo erogato, in ragione della sua entità assoluta ed anche della entità relativa ad altre voci della tariffa.</p>

<p>« 1284-quater. È istituito un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. I relativi proventi sono versati, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Fondo di cui al comma 1284. Le risorse del Fondo di cui al comma 1284 sono gestite dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, secondo le procedure di erogazione e di assegnazione di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, e conformemente alle norme regolamentari che disciplinano i rapporti tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia ».</p>		
---	--	--